

13540

13540/11

R.G. 11919/2007

Proc 5288/11

Ref 1478/11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 3° CIVILE

in persona del Giudice Unico dott.ssa Antonella Dell'Orfano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado trattenuta in decisione nell'udienza del 21.3.2011,
iscritta al n. 11919 del R.G. dell'anno 2007

TRA

STANZIONE DIEGO

MAGISTRO DOMENICO

elett.te dom.ti in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Andrea Ditta, che li rappresenta e
difende giusta procura estesa a margine dell'atto introduttivo

-ATTORI-

E

PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO - P.S.D.I., in persona del legale
rappresentante p.t., elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Marco
Aniello Esposito che lo rappresenta e difende giusta procura estesa a margine della
comparsa di risposta

-CONVENUTO-

E

D'ANDRIA RENATO, elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Pieremilio
Sammarco che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce alla comparsa di
costituzione di nuovo difensore

-TERZO INTERVENUTO-

Oggetto: impugnazione di delibere di associazione non riconosciuta

277

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.3.2011 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 23 c.c., depositato in data 19.2.2007 e successivamente notificato in data 6.3.2007, Diego Stanzione e Domenico Magistro, sulla base dei motivi ivi analiticamente indicati ed ai quali per brevità si rinvia, chiesero, previa sospensione delle delibere impugnate, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 1° comma c.c., i seguenti provvedimenti: 1) Delibera della Direzione Nazionale PSDI del 14.12.2006; 2) Delibera del XXVII° Congresso Nazionale PSDI del 26-27-28. 01.2007 ; 3) "scioglimento" in data 27.12.2006 della "Commissione di Garanzia per il congresso e per il tesseramento", nomina dei Commissari ad acta e sospensione cautelare dall'iscrizione al Partito e dalle cariche adottati dal Dott. Renato D'Andria, nella qualità di sedicente Segretario Nazionale del PSDI".

Si costituiva l'associazione (partito politico) convenuta che chiedeva il rigetto delle pretese avversarie in primo luogo per difetto di legittimazione attiva ed in subordine in quanto infondate in fatto e in diritto.

Si costituiva inoltre, spiegando intervento volontario, Renato D'Andria che, aderendo alle difese della parte convenuta, chiedeva di respingere le pretese attoree in quanto inammissibili ed infondate.

A seguito dell'accoglimento, con provvedimento emesso dal precedente Giudice in data 13.4.2007 (confermato dal Collegio in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. con ordinanza del 18.5.2007), della domanda di sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate, prodotta documentazione, la causa, previa sostituzione del Giudice, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, assegnando termini ex art.190 c.p.c. di gg. 58 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata ed entro i limiti che verranno esposti può pertanto essere accolta.

Preliminarmente va evidenziato che il vizio, derivante dall'introduzione del presente procedimento con ricorso, anziché con citazione, non comporta l'invalidità del presente giudizio per il principio di conversione degli atti nulli che abbiano

raggiunto il loro scopo (art. 156 c.p.c.), non essendo derivato dall'erronea inversione alcun concreto pregiudizio per le parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario.

Ciò posto, gli attori, in qualità di iscritti al PSDI, hanno impugnato nel presente giudizio:

- la delibera della Direzione Nazionale del PSDI del 14.12.2006;
- le delibere del 27° Congresso Nazionale del PSDI del 26-28 gennaio 2007;
- i provvedimenti adottati da Renato D'Andria, quale neo - segretario Nazionale, di scioglimento della Commissione di Garanzia per il Congresso e il tesseramento (del 27.12.2006); di nomina di Commissari *ad acta*; di sospensione cautelare di alcuni iscritti al PSDI, tra cui il Magistro.

Va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte convenuta, di improponibilità delle domande attoree sul presupposto che lo Statuto del PSDI prevedrebbe, all'art. 15, che tutte le controversie tra iscritti ed il partito siano rimesse al Collegio dei Probiviri.

E', infatti, in ogni caso dirimente la considerazione che in tema di deferimento, secondo la previsione dello statuto di un'associazione, delle controversie tra associazione ed associati ad un collegio di probiviri in qualità di arbitri, va assicurato il requisito di ordine pubblico - che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato - dell'imparzialità della decisione, derivandone la necessità che la nomina dei probiviri provenga anche dall'associato in lite; è dunque invalida la clausola statutaria che preveda il deferimento di alcune tipologie di controversie endoassociative ad un collegio di probiviri nominato a maggioranza (come nel presente caso, essendo riservata la nomina del Collegio dei Probiviri al Congresso Nazionale) e non con unanimità dei consensi.

Nel caso concreto, inoltre, dal tenore del citato art. 15 dello Statuto ("Gli iscritti possono ricorrere (al Collegio dei Probiviri) per la violazione dello Statuto e dei Regolamenti"), emerge che è stata conferita agli associati la facoltà di ricorrere al suddetto Collegio nell'ambito di una tutela (non arbitrale, ma) endoassociativa, essendo state assegnate al predetto organo funzioni di bonario compositore dei contrasti tra iscritti o tra iscritti e partito.

Non emerge, invece, la titolarità del potere di decidere in via esclusiva sulle controversie tra gli stessi, né si può altrimenti trarre che i suoi componenti abbiano la

qualità di arbitri, mancando qualsiasi indicazione sul procedimento che il Collegio deve seguire per comporre le liti o sulla natura del provvedimento che ha il potere di emettere.

Ciò posto, con riguardo alle impugnazioni proposte nel presente giudizio, risulta invece fondata l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di legittimazione passiva di Domenico Magistro per non essere quest'ultimo più iscritto al PSDI.

E' documentalmente provato, infatti, che nella seduta del 6.3.2007 il Collegio dei Probiviri del PSDI abbia deliberato, nei suoi confronti, "ai sensi della lettera D del primo comma dell'art. 15 dello Statuto, la espulsione dal partito" (cfr. doc. 18 PSDI).

Non vi è prova che il Magistro abbia impugnato la suddetta esclusione ai sensi dell'art. 24 c.c., chiedendone la sospensione; la delibera in oggetto risulta, quindi, pienamente efficace.

E' noto, dunque, che l'impugnazione delle delibere di un ente collettivo presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di componente dello stesso ente non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia.

Polché il Magistro non ha dimostrato di aver conservato la qualità di iscritto al PSDI, va pertanto rilevato il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva in relazione all'azione proposta in questa sede nei confronti del PSDI.

Va peraltro evidenziato che il Magistro risulta aver perduto anche l'interesse ad agire in relazione all'impugnazione del provvedimento, emanato dal D'Andria, con il quale gli fu comminata la sanzione dell'espulsione dal partito; l'attore, essendo definitivamente uscito dal PSDI con l'espulsione decretata dal Collegio dei Probiviri in data 6.3.2007, non ha invero in alcun modo prospettato quale sia l'interesse concreto ad ottenere la caducazione del provvedimento di sospensione cautelare.

Con riguardo alla posizione di Domenico Stanzione va poi osservato quanto segue.

Domenico Stanzione ha prodotto, in allegato alle note autorizzate depositate in data 26.3.2007, documentazione attestante il rinnovo, per l'anno 2006, della propria adesione al PSDI (cfr. doc. 44 fasc. attori), la cui validità non è stata contestata da controparte.

Va infatti evidenziato che Renato D'Andria, soltanto in comparsa conclusionale, ha allegato il mancato versamento, da parte dello Stanzione, della quota annuale (cfr. pagg. 6-7 comparsa conclusionale D'Andria); è noto, però, che la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le

eccezioni già ritualmente proposte, sicché ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il Giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (cfr., tra le tante, Cass. nr. 1074/2000).

Conseguentemente, non sarà valutata la contestazione relativa al mancato versamento della quota annuale da parte di Diego Stanzione.

Posta tale premessa, lo stesso Diego Stanzione, senza trovare contestazioni di controparte sul punto, ha affermato di ricoprire, all'interno del PSDI, le seguenti cariche: "quella di Segretario Regionale GSDI (ndr. "Gioventù Socialista Democratica Italiana", di cui all'art. 16 dello Statuto) Lazio, di membro dell'Esecutivo Nazionale della GSDI e di componente della Direzione Regionale PSDI Lazio" (cfr. pag. 17 note autorizzate depositate in data 26.3.2007).

Occorre allora preliminarmente verificare se lo Stanzione, in qualità di iscritto al PSDI, abbia la legittimazione ad impugnare le delibere dell'organo amministrativo del partito, ovvero la Direzione Nazionale del PSDI, della quale non risulta essere mai stato componente.

Sul punto occorre infatti rilevare che la disciplina delle società, applicabile sul punto, in via analogica, anche alla presente fattispecie, consente l'impugnazione delle delibere di un consiglio di amministrazione (organo al quale è assimilabile la Direzione Nazionale del PSDI), in via generale, solo a chi faccia parte del predetto organo in quanto le delibere del consiglio di amministrazione non hanno normalmente rilevanza esterna come atto della società (ovvero dell'associazione, *nel caso sub iudice*) ma si pongono come mezzo al fine rispetto alle successive decisioni dell'organo assembleare.

Ciò non toglie che il singolo socio sia tuttavia legittimato ad impugnare le delibere del consiglio di amministrazione lesive dei suoi diritti, con applicazione, in via analogica, della disciplina relativa all'impugnazione delle delibere assembleari.

In via generale non può dunque escludersi, a priori, un'impugnazione da parte del socio di un deliberato consiliare affetto da vizio di nullità ma occorre, al contempo, anche evidenziare che il semplice fatto di rivestire la qualità di socio non basta ad attribuire sempre e comunque un interesse idoneo a legittimare l'impugnazione dell'atto consiliare nullo. Anche l'appartenente ad un'associazione ha dunque di fatto un generico interesse al buon andamento dell'ente associativo al quale appartenga, tuttavia l'interesse che la legge richiede per legittimare il titolare all'azione di impugnazione deve pur sempre consistere in un interesse giuridicamente qualificato,

tale cioè da assumere rilievo sul piano del diritto per essere stato considerato degno di tutela dall'ordinamento.

Da ciò la necessità di verificare di volta in volta i riflessi dell'atto consiliare impugnato sulla sfera giuridica del socio impugnante, giacché solo per gli atti così detti "esterni", cioè per quelli che direttamente incidono sulla posizione del socio, sono in definitiva configurabili l'interesse e la conseguente legittimazione del socio all'impugnazione.

Viceversa, la legittimazione è da escludere ove si tratti di deliberati consiliari che si collochino all'interno di un procedimento destinato ad ulteriori successivi sbocchi (per esempio la decisione di convocare l'assemblea su un determinato ordine del giorno, oppure la relazione al progetto di bilancio da sottoporre poi all'approvazione assembleare), o anche, più in generale, in tutti quei casi nei quali gli effetti dell'atto sono circoscritti al patrimonio dell'ente e solo indirettamente si propagano su quello personale dei soci. In tale ultima ipotesi, infatti, molteplici considerazioni portano a negare che il legislatore abbia inteso riconoscere una qualche rilevanza giuridica all'interesse diretto del singolo socio, se non nei limiti in cui detto interesse si coaguli con altri sino a comporre una maggioranza, cui competono però ulteriori e diversi strumenti di reazione contro gli atti di *mala gestio* degli amministratori.

Tutto il sistema è invero palesemente orientato nel senso di riconoscere al singolo socio una legittimazione personale qualora siano in gioco i suoi diritti soggettivi, non importa se di natura patrimoniale o corporativa, e di escludere invece ogni sua ingerenza, al di fuori del normale processo di formazione della volontà dell'organo assembleare, rispetto agli atti amministrativi riguardanti la sfera giuridica e patrimoniale della società di capitali in sé considerata.

E' da reputare pertanto che l'interesse del singolo socio a far valere l'invalidità di una deliberazione consiliare acquisti giuridica rilevanza solo in quanto quella deliberazione incida direttamente sulla sfera personale dell'impugnante, e non anche nell'ipotesi in cui tale incidenza sia soltanto il riflesso degli effetti di detta deliberazione sul patrimonio della società.

Orbene, Diego Stanzone non ha in alcun modo evidenziato in quale parte della predetta delibera della Direzione Nazionale del PSDI sarebbero stati concretamente e direttamente pregiudicati i suoi diritti di iscritto al PSDI, atteso che essa ha avuto ad oggetto la designazione di Renato D'Andria "quale nuovo Segretario del PSDI" (cfr.

pag. 3 citazione), successivamente sottoposta all'approvazione del Congresso Nazionale.

In conclusione, l'attore si è rivelato privo di legittimazione ad impugnare la delibera della Direzione Nazionale del PSDI in data 14.12.2006.

Ciò determina, di conseguenza, anche il rigetto dell'impugnazione dei provvedimenti adottati, nelle more tra la Direzione Nazionale del 14.12.2006 ed il Congresso Nazionale del 26-28.1.2007, da Renato D'Andria, in conseguenza della sua nomina a Segretario Nazionale del PSDI con la delibera impugnata del 14.12.2006, ed in particolare lo scioglimento della Commissione di Garanzia per il Congresso e il tesseramento (del 27.12.2006), la nomina di Commissari *ad acta* e la sospensione cautelare del Magistro, quale iscritto al PSDI; anche in relazione a tali provvedimenti non si ravvisa la necessaria legittimazione ad agire.

Da ultimo, in ordine all'impugnazione delle delibere del Congresso Nazionale del PSDI del 26-28 gennaio 2007, lo Stanzone ha prospettato la mancata deliberazione sulle "mozioni politico-programmatiche presentate, in tal modo contravvenendo ... all'art. 8, commi I°-III°-IV° dello Statuto" (cfr. pag. 21 citazione).

E' noto tuttavia che una delibera può essere oggetto di impugnazione solo quando vi sia un atto scrutinabile, ovvero quando possa valutarsi la palese difformità dal modello legale o l'assenza di requisiti essenziali; diversamente, non può configurarsi alcun atto impugnabile nell'ipotesi in cui, ad esempio, una richiesta del socio non venga presa in considerazione dal presidente dell'assemblea e conseguentemente né discussa né approvata (cfr. Cass. nr. 16390/2008 relativa ad impugnazione di delibere assembleari societarie).

Risultano invece fondate le doglianze circa le violazioni statutarie relative agli atti preparatori del Congresso ed in particolare rispetto alle "assemblee congressuali regionali" che eleggono i delegati i quali partecipano al Congresso (art. 8, I° e II° comma dello Statuto).

Non vi è prova alcuna, infatti, che tutti i congressi regionali si siano regolarmente tenuti, atteso che il loro calendario (cfr. doc. 28 fasc. attori) è incompleto, non riportando le date di tutti i congressi regionali.

Va inoltre evidenziato che sono emerse proteste della Direzione Regionale della Toscana in relazione al fatto che, in base alla convocazione, il preteso Congresso regionale si sarebbe svolto in località imprecisata (cfr. doc. 35 fasc. attori).

Il PSDI non ha pertanto dimostrato che a termini di Statuto il Congresso Nazionale sia stato preceduto da tutti i Congressi regionali, con conseguente invalidità delle delibere assunte dal Congresso Nazionale in data 26-28 gennaio 2007.

L'impugnazione delle predette delibere va dunque accolta.

L'accoglimento della richiesta rivolta in tal senso da Diego Stanzione determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione delle delibere prospettati in atto introduttivo.

La reciproca soccombenza, anche parziale, delle parti nella fase cautelare e di reclamo, da una parte, ed in quella di merito, dall'altra, rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli attori, il PSDI ed il terzo intervenuto D'Andria.

P. Q. M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. R.G. 11919/2007, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- rigetta le domande proposte da Domenico Magistro nei confronti del Partito Socialista Democratico Italiano - PSDI;
- accoglie l'impugnazione delle delibere del 27° Congresso Nazionale del PSDI del 26-28 gennaio 2007, proposta da Diego Stanzione e, per l'effetto, ne dichiara l'invalidità;
- rigetta le rimanenti domande proposte da Diego Stanzione nei confronti del Partito Socialista Democratico Italiano - PSDI;
- compensa integralmente tra gli attori, il Partito Socialista Democratico Italiano - PSDI e Renato D'Andria le spese di lite, incluse quelle della fase cautelare e di reclamo.

Così deciso in Roma, li 21.6.2011.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione 3^a Civile

Depositato in Cancelleria

Roma, 22-06-11

M. M.

IL GIUDICE
(Antonella Dell'Orfano)

Antonella Dell'Orfano

24 GIU. 2011
RICEVUTO AL REPERTORIO